DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINORI ENTRATE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI TRASCRIZIONE E DELLA RIDUZIONE DELL'ACCISA SULLA BENZINA

Art. 2

Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica

Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, cosi' come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

Versione in vigore dal 20 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina
Estremi	Legge 11 ottobre 2000, n. 290
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-minori-entrate-delle-regioni-a-statuto/art-2-interventi-in-favore-delle-province-per-l-edilizia-scolastica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it